



## *Mini - imprese senza Irap “Valgono gli stessi criteri dei lavoratori autonomi”*

Anche il piccolo imprenditore, se sprovvisto di autonoma organizzazione, può risultare non soggetto all'Irap. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, con tre sentenze. La Cassazione ricorda che il fatto di dichiarare un reddito d'impresa o di lavoro autonomo è una questione che non rileva ai fini dell'Irap. Viene ricordata, del resto, l'apertura già fatta per le attività ausiliarie – indicate dall'articolo 2195 del Codice civile – come quelle di agente di commercio e di promotore finanziario (sentenze n. 12108 e 12111 del 2009), nei casi in cui per queste attività non sussista il requisito dell'organizzazione autonoma. Questo principio, secondo la Corte, deve essere applicato

«a maggior ragione» anche per le attività che possono essere inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all'articolo 2083 del Codice civile, secondo il quale risultano tali «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia». In questi casi – afferma la sezione tributaria della Corte – risulta ancora più evidente l'esigenza di evitare l'assoggettamento ope legis all'Irap, diversamente dagli imprenditori (articolo 2082), per i

quali, invece, l'elemento dell'organizzazione deve considerarsi connaturato alla nozione di impresa. Secondo la Corte, un piccolo imprenditore (come può esserlo appunto un tassista, un artigiano, un coltivatore diretto) normalmente dovrebbe essere dotato di un'organizzazione minimale di beni strumentali e non dovrebbe avvalersi di lavoro altrui (se non occasionalmente). Quindi, si tratta di una fascia di soggetti per i quali devono valere, in via di principio, le stesse conclusioni raggiunte per i lavoratori autonomi. Le tre sentenze affermano, quindi, che l'attività del piccolo imprenditore deve ritenersi esclusa dall'assoggettamento all'Irap quando si tratta di un'attività non autonomamente organizzata, requisito che deve essere rilevato dai giudici di merito.

### Notizie di rilievo:

Mini - imprese senza Irap. “Valgono gli stessi criteri dei lavoratori autonomi”	Pagina 1
Bonus per chi continua a lavorare	Pagina 2
Risparmio energetico. Un decreto confermerà la detrazione del 55%	Pagina 2
Sanzione penale a chi occulta fatture reperibili dai clienti	Pagina 3
Redditometro al traguardo entro fine anno. Debutto con il	Pagina 3
Auto di lusso, giustificata se paga papà	Pagina 4
Fisco locale bloccato sul federalismo	Pagina 4

## ***Bonus per chi continua a lavorare***

Accredito figurativo con tempi stretti per chi accetta un lavoro a condizioni economiche peggiorative. Destinatari i lavoratori che, nel 2010, fruiscono di un trattamento di sostegno al reddito, non collegato a sospensioni del rapporto di lavoro. Sono, quindi, esclusi coloro che, per esempio, percepiscono la cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga. Se questi lavoratori accettano una nuova occupazione con una retribuzione più bassa e, al momento di sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro, vantano almeno 35 anni di anzianità contributiva, possono contare su un aiuto a carico dello Stato. In sostanza, il meccanismo scatta solo se la nuova occupazione prevede una retribuzione inferiore

di almeno il 20% rispetto a quella che il lavoratore percepiva nelle mansioni svolte in precedenza. In tal caso, volendo continuare a lavorare, perderebbe il trattamento di sostegno al reddito che - a fini pensionistici - potrebbe garantirgli un accredito più elevato. Lo stipendio riferito al nuovo rapporto, se molto più basso, inciderebbe negativamente sulla sua pensione. Proprio su questo punto si innesta il meccanismo correttivo, che consiste in un accredito figurativo a fini pensionistici. Il valore della contribuzione figurativa è pari alla differenza tra l'importo della retribuzione che il lavoratore percepiva

nel precedente rapporto e quella a lui spettante, a seguito del nuovo incarico. L'agevolazione viene riconosciuta sino al momento in cui il lavoratore matura i requisiti per l'accesso alla pensione e, comunque, non oltre il 31 dicembre di quest'anno.



---

## ***Risparmio energetico Un decreto confermerà la detrazione del 55%***



Tre anni non sono bastati. E infatti al governo si pensa a una proroga, premiando con l'aliquota del 55% gli interventi che presentano il miglior rapporto tra costo dell'intervento e risparmio energetico realizzato. Gli altri, invece, potrebbero passare al 36 per cento. La ragione profonda del provvedimento è quella del risparmio energetico. L'ostacolo è il costo per l'erario: «Anche se, in sinto-

nia con l'Economia, la proroga dovrebbe essere inserita nel decreto di fine anno, l'ex milleproroghe. Del resto l'agevolazione è in vigore dal 2007, ha prodotto investimenti per 11 miliardi e un mancato gettito per 6 miliardi, contro un un incremento delle entrate di 3,2 miliardi e un risparmio in bolletta di 3 miliardi.

## *Sanzione penale a chi occulta fatture reperibili dai clienti*

Il contribuente risponde del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili se i verificatori non rinvencono alcune fatture, reperite, successivamente, presso i clienti. A chiarirlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 38224 depositata il 28/10/2010.

Al titolare di un'impresa meccanica veniva contestato l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, in quanto la Guardia di finanza non aveva rinvenuto alcune fatture, acquisite, invece, presso i clienti.

Il delitto previsto dall'articolo 10 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, o di consen-

tire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La Corte ha innanzitutto ricordato che per la configurazione di questo delitto, oltre al dolo specifico di evasione, deve verificarsi l'impossibilità di ricostruire il volume di affari o dei redditi. Tale impossibilità è di tipo relativo, cioè deve essere riferita alla situazione interna aziendale, e non assume rilevanza se, in concreto, sia possibile procedere alla ricostruzione mediante elementi e dati raccolti all'esterno e in modo indiretto. Occorre, inoltre, la prova dell'istituzione dei documenti contabili in

questione. Nel caso di specie, conclude la sentenza, era stato accertato che le fatture erano state emesse per prestazioni a favore di clienti presso cui poi sono state anche reperite. Da qui la sussistenza del reato.



## *Redditometro al traguardo entro fine anno. Debutto con il ravvedimento sulle dichiarazioni del 2009*

Il redditometro prova a stringere i tempi in vista del traguardo di fine anno.

Il nuovo redditometro viaggerà a due vie: sulla base del comma 4 dell'articolo 38 oppure sul comma 5. Nel primo caso un volume di spese di "grande impatto" sarà attribuito tutto a reddito dell'anno, fatta salva la possibilità del contribuente di dimostrare il contrario. Nel secondo caso sulla base delle spese ricostruibili attraverso le banche dati del



fisco, sarà attribuito al contribuente un reddito "indotto" con una complessa funzione di stima, che non solo terrà conto delle spese, ma anche della collocazione geografica e del nucleo familiare. Il funzionamento di questo secondo braccio sarà, appunto, presentato nelle prossime settimane a professionisti e categorie.

## *Auto di lusso giustificata se paga papà*

Non è fondata la rideterminazione sintetica del reddito che si basa solo su acquisto e mantenimento di un'auto di lusso senza considerare che il contribuente viveva ancora in famiglia e che era il padre – affermato professionista – a procurare il reddito necessario all'intero nucleo. Il rapporto di convivenza con il genitore, infatti, induce a pensare che il

diretto interessato abbia beneficiato delle disponibilità paterne. Pertanto, facendo riferimento alla situazione complessiva, il redditometro risulta congruo e le spese per incrementi patrimoniali – compresa la lussuosa autovettura – trovano giustificazione economico-finanziarie nelle disponibilità familiari. A sottolinearlo la Ctp di Trento, con la sentenza 73/2/10.



## *Fisco locale bloccato fino al federalismo*

Le aliquote locali rimarranno bloccate fino all'ingresso in campo del federalismo fiscale, e probabilmente si abbasserà in maniera drastica la quota di oneri di urbanizzazione che i comuni possono utilizzare per finanziare la spesa corrente. Prevista anche una stretta all'indebitamento, che impedirà di accendere nuovi mutui agli enti in cui gli interessi dei prestiti già accesi superano l'8% delle entrate dei primi tre titoli (secondo il criterio di calcolo previsto dall'articolo 204 del Dlgs 267-/2000). Il congelamento delle aliquote locali verrà confermato «fino all'attuazione del federalismo fisca-



le»; la bozza su cui sta lavorando il Viminale, che potrebbe essere inserita nella legge di stabilità o viaggiare con un provvedimento a sé, non si avventura in date, ma – secondo il calendario scritto nel decreto sull'imposta municipale propria – la riforma sarà avviata nel 2014. Il blocco continua a escludere la Tarsu, oltre alle aliquote del comune di Roma liberate per fronteggiare il maxi-debito pregresso.



**MT CONSULTING 2002 SRL**

Via Terenzio n. 7  
00193 Roma  
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73  
Tel/Fax: 06.68.30.06.78  
mtconsul@libero.it

**SIAMO SU INTERNET  
WWW.STUDIOTOZZI.COM**